

in varie emergenze alla Repubblica ed ebbero da questa speciali privilegi (1). Immigrati, a quanto pare, dalla vicina Germania, parlavano ed ancora in parte parlano un dialetto tedesco.

Approvava il doge Steno il 16 luglio 1405 gli *Statuti* di Verona, in cui apparisce meno l'elemento democratico: dovea però il Podestà al suo entrare in carica prestar giuramento innanzi a tutto il popolo di osservare le leggi, bene amministrare la giustizia, non accettar doni, non tenere feudi ecc.; la porta del vicario e de' giudici dovea essere sempre aperta, onde qualunque persona di qualunque grado e condizione potesse recarsi ad esporre le proprie doglianze. Ne' tempi antichi avea un Consiglio di quindici anziani e 580 deputati, poi furono dodici i primi, cinquanta i secondi, incaricati insieme col Podestà di far osservare gli statuti, di dar esecuzione alle leggi, di conferire gli ufficii e la cittadinanza, delle spese del Comune, della riforma delle leggi. Eleggevasi annualmente per isquittinio, nessuno poteva arringare se non in bigoncia, e solo intorno agli oggetti proposti; i suffragi si davano sempre secreti; nessun ecclesiastico nè chi non fosse cittadino avea diritto ad impiego: ecclesiastici e secolari erano giudicati secondo le medesime leggi nelle cause civili (2). Notabili sono principalmente i provvedimenti per l'istruzione: un maestro a leggere umanità, altro in gius canonico: un dottore a tenere pubblica scuola di legge, altro di arti e medicina; fossevi scuola d'aritmetica, a spese dei mercatanti, ove s'insegnasse gratuitamente. Tutt'i professori stipendiati dal Comune obbligati a tenere nei mesi d'inverno pub-

(1) Statuto dei Sette Comuni.

(2) *Intendentes quod idem jus in causis civilib. reddatur equaliter inter personas ecclesiasticas et seculares ad invicem litigare volentes, tam in curia sive foro palatii Communis Veronae quam foro canonico sive curia episcopati.*